DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AL PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE E MIGLIORAMENTI PER ALCUNE CATEGORIE DI PENSIONATI DEL FONDO ISTITUITO CON L'ARTICOLO 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1923, N. 2311

Art. 25

Prosecuzione volontaria della contribuzione

Gli agenti che, posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per cessazione o modificazione del rapporto di lavoro, non siano piu' soggetti all'obbligo della iscrizione ai Fondo di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e non abbiano conseguito il diritto a pensione secondo le norme per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, hanno facolta' di continuare in forma volontaria la loro iscrizione al Fondo predetto, purche' vi abbiano contribuito per almeno 5 anni. Lei relative domande dovranno pervenire all'istituto nazionale della previdenza Sociale entro il termine di 6 mesi dalla data dalla quale e' cessato l'obbligo della Iscrizione al Fondo. L'inosservanza del termine stabilito con il comma precedente comporta la decadenza dalla facolta' di cui al presente articolo.

Versione in vigore dal 14 settembre 1961, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti al pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311
Estremi	Legge 28 luglio 1961, n. 830
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-previdenza-per-gli-addetti-al-pubblici/art-25-prosecuzione-volontaria-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

della-contribuzione